



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 144 del 13/11/2020

Settore Tecnico Manutentivo

Manutenzioni - Cimitero

Oggetto:

Misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio del Comune di Iglesias: Giardino Pubblico, Area sportiva di Via Toti, Distributori automatici H.24, Mercatino settimanale di Via Pacinotti. Provvedimenti.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 13/11/2020 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

visto l'articolo 32 della Costituzione in materia di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

preso atto di tutti i provvedimenti del Governo nazionale e della Regione Autonoma della Sardegna emessi, a partire dall'inizio della problematica sanitaria, in materia di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale e regionale;

visto in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020, in materia di "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19", convertito con modificazioni dalla legge 25/05/2020 n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", e del decreto legge 16/05/2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

considerato che le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. 03 novembre 2020 si applicano a far data dal 06/11/2020 e sono efficaci sino al 03/12/2020 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell'ambito delle varie attività trattate;

viste le ordinanze del Ministro della Salute 4 novembre 2020 e 10 novembre 2020 in materia di ulteriori misure urgenti per il contenimento e la gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19;

tenuto conto dei principi generali vigenti in tutto il territorio nazionale con riferimento alla emergenza epidemiologica da COVID- 19 ed in particolare, fra l'altro:

- a) il divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- c) l'obbligo riferito ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

preso atto dell'attuale andamento epidemiologico nel territorio del Comune di Iglesias così come rappresentato all'Amministrazione Comunale dai competenti organi sanitari, aggiornato alla data del 12/11/2020, il quale evidenzia l'innalzamento del livello del rischio alla luce dell'incremento dei casi derivanti dalla catena di trasmissione del Coronavirus;

ritenuto di adottare nell'immediato, con particolare riferimento ai luoghi considerati in Città maggiormente a rischio, soprattutto tenuto conto dei dati sanitari pervenuti, tutte le misure opportune per ridurre il rischio di trasmissione;

precisato che occorre intervenire adottando opportune misure proprio nei luoghi in cui le persone si incontrano e stazionano, con particolare riguardo ai siti frequentati in Città dai giovani, quali ad esempio: i distributori automatici h.24, il giardino pubblico di Via Oristano,

nonché l'area sportiva di Via Toti riguardante la sede dello *skate-park*, l'adiacente campo da *basket*, nonché il campo da calcetto in prossimità della palestra di Via Toti;

riscontrato pertanto che, in via precauzionale, si rende necessario:

1. chiudere, con decorrenza dal 13/11/2020 e fino al 03/12/2020, le seguenti aree sportive, con la precisazione che le stesse, in via eccezionale, potranno essere messe a disposizione oltre che delle scuole richiedenti per le attività ammesse, anche per le società sportive appositamente autorizzate (non gruppi amatoriali) per l'esercizio dell'attività sportiva di base e motoria di cui al DPCM 03/11/2020, e pertanto sempre nel rispetto delle norme di distanziamento personale e senza alcun assembramento:

a) *area sportiva di Via Toti riguardante la sede dello skate-park, l'adiacente campo da basket, nonché il campo da calcetto in prossimità della palestra di Via Toti;*

2. disporre, con decorrenza dal 13/11/2020 e fino al 03/12/2020, il seguente orario di apertura e chiusura del giardino pubblico di Via Oristano:

a) *orario di apertura – ore 08,00; orario di chiusura – ore 18.00, dal lunedì alla domenica inclusi i festivi;*

valutato che l'ubicazione dei distributori automatici H.24, senza nessuna tipologia di ingresso controllato, non consente di rispettare l'obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;

ritenuto, a titolo precauzionale, di sospendere, con decorrenza dal 13/11/2020 e fino al 03/12/2020, in Città e Frazioni, il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici H.24, salva la possibilità, per il relativo gestore, di predisporre un'organizzazione tale da garantire l'accesso al distributore automatico H.24 che rispetti la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

tenuto conto inoltre che ogni lunedì mattina, in città, nella Via Pacinotti, si tiene il tradizionale mercato all'aperto e che lo stesso è normalmente frequentato da un numero rilevante di persone, tanto più in questo periodo di prossimità alle festività natalizie e di fine anno;

riscontrata, tenuto conto della particolare conformazione delle vie interessate, nonché dello specifico contesto urbano e logistico in cui insiste il mercato, una rilevante criticità in ordine alla attuazione della regolamentazione programmata dal Comune per prevenire gli assembramenti e garantire il previsto contingentamento di cui al DPCM 03/11/2020 e relativi allegati;

considerato che l'art. 41 della Costituzione sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

preso atto dell'attuale preoccupante *trend* di aumento dei casi di contagio e conseguente peggioramento della situazione sanitaria nel territorio comunale e tenuto conto che i focolai di epidemia si sviluppano a partire da situazioni di assembramento incontrollato di persone in spazi pubblici;

considerato che la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

preso atto di n.2 richieste pervenute al Comune da parte di associazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche con le quali, successivamente all'Ordinanza Sindacale n.141 del 31/10/2020, che ha disposto la sospensione dello svolgimento del mercatino settimanale di Via Pacinotti dal 02/11/2020 al 12/11/2020, si manifesta il disaccordo alla chiusura del mercato in oggetto;

preso atto che, nonostante la citata programmata regolamentazione da parte del Comune, non è da escludersi il rischio di assembramento e ciò anche alla luce delle informazioni riscontrate prima della chiusura stabilita con l'Ordinanza Sindacale n.141/2020, con riferimento agli effettivi comportamenti rilevati; comportamenti che presentano tale rischio unito alla probabilità che non possa essere garantito da parte degli esercenti, in concreto, anche l'obbligo di rispetto della distanza personale;

ritenuto pertanto di disporre, in via precauzionale e a tutela della salute dei cittadini, la sospensione dello svolgimento del mercatino settimanale di Via Pacinotti il giorno 16 novembre 2020, nelle more della definizione di una intesa con le competenti associazioni di categoria, utile a consentire la riapertura in sicurezza del mercato, tenuto conto anche della necessità di avere garantita, da parte dei titolari dei posteggi, l'effettiva adozione delle misure a loro carico previste dai protocolli attualmente vigenti per il commercio al dettaglio, nell'interesse preminente della salute pubblica;

evidenziato che le suddette misure si rendono necessarie allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio con il fine di garantire un elevato livello di protezione;

visti

- la legge 23.12.1978 n. 833, art.32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31.03.1998, n.112: "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)";
- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

al fine della esatta applicazione delle norme di prevenzione da COVID-19, contenute nelle disposizioni attualmente vigenti, nonché nel Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 03 novembre 2020 e fatta salva la loro integrale applicazione, a specificazione di quanto si rende necessario per il Comune di Iglesias:

1. la chiusura, con decorrenza dal 13/11/2020 e fino al 03/12/2020, delle seguenti aree sportive, con la precisazione che le stesse, in via eccezionale, potranno essere messe a disposizione oltre che delle scuole richiedenti per le attività ammesse, anche per le società sportive appositamente autorizzate (non gruppi amatoriali) per l'esercizio dell'attività sportiva di base e motoria di cui al DPCM 03/11/2020, e pertanto sempre nel rispetto delle norme di distanziamento personale e senza alcun assembramento:
 - a) *area sportiva di Via Toti riguardante la sede dello skate-park, l'adiacente campo da basket, nonché il campo da calcetto in prossimità della palestra di Via Toti;*
2. che, con decorrenza dal 13/11/2020 e fino al 03/12/2020, il giardino pubblico di Via Oristano osserverà il seguente orario di apertura e chiusura:
 - a) *orario di apertura – ore 08,00; orario di chiusura – ore 18.00, dal lunedì alla domenica inclusi i festivi;*
3. di sospendere, con decorrenza dal 13/11/2020 e fino al 03/12/2020, il commercio effettuato, in Città e Frazioni, per mezzo di distributori automatici H.24, salva la possibilità, per il relativo gestore, di predisporre un'organizzazione tale da garantire l'accesso al distributore automatico che rispetti la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
4. di disporre, in via precauzionale e a tutela della salute dei cittadini, la sospensione dello svolgimento del mercatino settimanale di Via Pacinotti il giorno 16 novembre 2020, nelle more della definizione di una intesa con le competenti associazioni di categoria, utile a consentire la riapertura in sicurezza del mercato, tenuto conto anche della necessità di avere garantita, da parte dei titolari dei posteggi, l'effettiva adozione delle misure a loro carico previste dai protocolli attualmente vigenti per il commercio al dettaglio, nell'interesse preminente della salute pubblica;

AVVERTE

che la presente ordinanza ha pertanto decorrenza, dal **13 novembre 2020 al 03 dicembre 2020** compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;
2. trasmessa
 - all'Amministratore della Soc. partecipata comunale Iglesias Servizi srl. (iglesias.servizisrl@pec.it);
 - all'Azienda Tutela salute Sardegna, Carbonia, (protocollo@pec.aslcarbonia.it)
 - al Comando della Polizia Locale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);

- a tutti i Dirigenti comunali;
- al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - (tca25311@pec.carabinieri.it);
- al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);
- alla Tenenza della Guardia di Finanza, Iglesias, (ca1110000@pec.gdf.it)

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali social).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco

Mauro Usai

Firmato digitalmente